

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2654

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTINAZZOLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

Revisione degli organici del Corpo degli agenti di custodia
e delle vigilatrici penitenziarie

Presentato l'11 marzo 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il disegno di legge n. 2024/A.C. presentato il 13 agosto 1984 riguardante « L'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria » ha previsto, tra l'altro, la determinazione della pianta organica del suddetto corpo con incremento di 10.000 unità nelle nuove qualifiche del personale in esso considerato rispetto alle dotazioni organiche del Corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie come stabilito, rispettivamente, dalla legge 22 dicembre 1981, n. 773, e dalla legge 26 aprile 1982, n. 215.

Nelle more dell'esame parlamentare del citato provvedimento legislativo, in considerazione del continuo e costante riproporsi di problemi funzionali ed ope-

rativi nell'ambito penitenziario di portata tale da non potersi affrontare in alcun modo a mezzo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie attualmente in servizio in istituto, si è ritenuto di predisporre l'unito disegno di legge, che costituisce stralcio del menzionato disegno di legge n. 2024/A.C., diretto ad incrementare le dotazioni organiche del corpo degli agenti di custodia limitatamente al ruolo degli appuntati e guardie nonché delle vigilatrici penitenziarie rispettivamente previste per l'anno 1985 nella misura di 1.000 agenti e 160 vigilatrici penitenziarie.

L'unito disegno di legge, prevede pertanto, quale stralcio del disegno di legge

n. 2024/A.C., l'incremento delle piante organiche del ruolo degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia per 1.000 unità e per le vigilatrici penitenziarie per 160 unità.

Lo stato di carenza degli istituti penitenziari attualmente in funzione permane in tutta la propria gravità tenuto conto di una popolazione detenuta la cui entità numerica oscilla mediamente intorno alle 44.000 unità a fronte di contingenti di agenti di custodia di 22.000 unità circa (che si alternano, in tre turni di otto ore giornaliere del tutto teoriche, nella conduzione dell'istituzione nei limiti della propria competenza) e di un numero di 1.672 vigilatrici penitenziarie, assolutamente insufficienti — tanto da rendere necessario il permanente massiccio ricorso all'assunzione di vigilatrici a tempo determinato — a garantire le minime condizioni di sicurezza negli istituti e sezioni femminili e la presenza di detto personale negli istituti maschili per le delicate operazioni di perquisizione nei confronti delle persone di sesso femminile che debbono accedere nelle varie strutture penitenziarie.

Ciò posto, emerge con chiarezza la notevolissima sproporzione numerica tra il personale di custodia maschile e femminile e popolazione detenuta, ancor più accentuata dal fatto di non poter corrispondere, come dovuto e come indispensabile, alle esigenze di concedere agli ap-

partenenti al corpo e alle vigilatrici penitenziarie le giornate di riposo settimanale e di ferie annuali.

A monte delle evidenti motivazioni giuridiche a sostegno di tali necessità accentuate dalla riduzione dell'orario di lavoro di cui al combinato disposto degli articoli 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e 1 della legge 20 marzo 1984, n. 84, per il personale di custodia maschile e del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, per il personale di custodia femminile, è appena il caso di osservare che soltanto mediante azione di buon governo del personale questo potrà rendersi disponibile in condizioni di efficienza e di continuità operativa, quando non prostrato da un servizio durissimo, rischioso e anche psichicamente debilitante.

Si reputa opportuno precisare che il proposto provvedimento costituisce, nel contenuto, parziale attuazione del nuovo « Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria ».

L'unito disegno di legge all'articolo 1 prevede un aumento di 1.000 unità nel ruolo degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia come stabilito dalla legge 22 dicembre 1981, n. 773; all'articolo 2 prevede l'incremento di 160 unità nell'organico delle vigilatrici penitenziarie; all'articolo 3 indica la copertura finanziaria sulla base delle esposte considerazioni.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773, è stabilito come segue:

appuntati e guardie n. 19.844.

ART. 2.

L'organico delle vigilatrici penitenziarie di cui alla legge 26 aprile 1982, n. 215, è stabilito come segue:

vigilatrici penitenziarie capo (sovraintendente) n. 32;

vigilatrici penitenziarie superiore (vice sovraintendente) n. 130;

vigilatrici penitenziarie n. 1832.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 23.100.000.000 in ragione d'anno per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.